



TRIBUNALE DI NAPOLI

- Sezione III -

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 852/15

N. 8005/11 R.G.
N. 32580/10 R.G.P.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

~~CANCELLIERE~~
Don Luciano Rubino

19 GEN. 2015

depositata il in udienza

avviso alla Pr.Gen il _____

divenuta irrevocabile il _____

Il Cancelliere

N. _____ Reg. Esec.

Redatta scheda il
Il.....alla corte.....

IL G.O.T.

dr.ssa Sandra Lotti (ex ruolo Dott. Della Monica), alla pubblica udienza
del 19.1.2015

ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

..... nato a il e residente in
alla n. ,

- libero assente -

IMPUTATO

(vd. foglio allegato)

CONCLUSIONI delle PARTI

Il P.M. conclude e chiede: assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

La difesa conclude e chiede: assoluzione perché il fatto non sussiste



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

RICHIESTA DI EMISSIONE DI
DECRETO PENALE DI CONDANNA

Al GIP sede

Il Vice Procuratore Onorario Daniela Curaro Santissimo
Esaminati gli atti del procedimento penale n. **32580/10** RGNR
nei confronti di:

 nato a il e residente in alla via n.
iscritto nel registro delle notizie di reato in data 24.6.10,
per la seguente imputazione:

INDAGATO

IMPUTATO

A. del reato p. e p. dall'art. 517 c.p. . poiché poneva in vendita o metteva altrimenti in circolazione i seguenti prodotti industriali, con nomi marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto e precisamente:
n. 25 colli contenenti n. 1470 cinture riportanti il marchio " Made in Italy", rappresentanti chiaramente una falsa indicazione d'origine tale da trarre in inganno il compratore finale.

In Napoli il 1.6.10

Rilevato che i reati per i quali si procede sono perseguibili d'ufficio
Ritenuto che deve applicarsi soltanto la pena pecuniaria, sostituita quella detentiva con la multa ricorrendone i presupposti
Considerato che la prova della responsabilità penale risulta evidente all'esito delle indagini effettuate;
che, tenuto conto dei criteri indicati negli artt. 132-133-133 bis c.p. nonché dell'assenza di cause soggettive ostative alla sostituzione predetta ai sensi degli artt. 53 ss. L.24/11/81 n.689, la pena può così determinarsi:
p.b. mesi 2 di reclusione ed € 210,00
pena ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi 1 e gg. 10, di reclusione ed € 140,00 di multa
pena detentiva convertita in € 10.000,00 di multa + € 140,00 di multa, così complessivamente € 10.140,00 di multa
pena ridotta a € 5.070,00 di multa ex art.459 c.2 c.p.p.

Letti gli artt.459 ss.-557 c.p.p.

Svolgimento del processo

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in atti generalizzato, era rinviato a giudizio dinanzi a questo giudice per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe.

All'udienza del 19 marzo 2012, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato libero non comparso regolarmente citato e il processo veniva rinviato per l'astensione proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

All'udienza del 20 maggio 2013, revocato il decreto penale di condanna, rigettate le questioni preliminari così come sollevate dalla difesa si procedeva alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Il p.m. chiedeva l'escussione dei propri testi di lista e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di sequestro svolto dalla Polizia Giudiziaria.

La difesa si riservava il controesame dei testi di lista del p.m., l'esame dell'imputato, l'esame dei propri testi di lista e l'acquisizione di tutte le prove documentali così come specificate in atti.

Ammesse con ordinanza le prove così come richieste dalle parti, si procedeva all'esame del teste [redacted], funzionario doganale in servizio presso la Dogana di Napoli due, all'epoca dei fatti sezione di Capodichino.

All'esito il processo veniva poi rinviato per il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del 7 aprile 2014, si procedeva all'esame del teste [redacted], funzionario dell'ufficio delle Dogane e il processo veniva poi rinviato per l'esame dei testi della difesa.

All'udienza del 23 giugno 2014, si procedeva all'esame dell'imputato [redacted] e dopo l'esame del teste della difesa [redacted] il processo veniva poi rinviato per il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale.

All'udienza odierna, la difesa dichiarava di rinunciare all'esame degli altri testi della propria lista e il giudice procedeva alla relativa revoca dell'ordinanza ammissiva, quindi acquisita alla documentazione così come richiesta dalla difesa, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, sulle conclusioni in premessa riportate, questo Giudice pronunciava sentenza con contestuale motivazione dando lettura in pubblica udienza.



Motivi della decisione

Alla luce di quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale, ritiene questo giudice che può addivenirsi ad una pronuncia assolutoria nei confronti dell'odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste, per i motivi che si andranno qui di seguito ad illustrare.

Va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza della Cassazione ha più volte affermato che la garanzia assicurata dall'art. 517 c.p. riguarda l'origine e la provenienza della merce non già da un determinato luogo, bensì da un determinato produttore e quindi da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.

Lo strumento che riassicura il mercato sulla qualità del prodotto, è il marchio che si configura come segno distintivo del prodotto medesimo nella forma di un simbolo o di una denominazione.

Come è noto, la funzione tradizionale del marchio è triplice, perché indica la provenienza imprenditoriale, assicura la qualità del prodotto e agisce come richiamo per la clientela e, dunque, come suggestione pubblicitaria. In particolare, è stato più volte affermato che quando un marchio corrisponda effettivamente alla ditta che si assume la responsabilità e la garanzia della qualità della merce (intesa come somma delle caratteristiche produttive) è poi irrilevante che la ditta italiana sia stata solo importatrice o abbia anche partecipato alla produzione della merce, dal momento che essa si è comunque resa garante della qualità della stessa nei confronti degli eventuali acquirenti (Cass. Sez. III n. 3352/05, Scarpa; 13712/05, Acanfora; 34103/2005, Tarantino; 166/08 Parentini).

Il marchio, quindi, rappresenta il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa non nel senso della materialità della fabbricazione ma, della responsabilità del produttore sicché non è richiesto dalla disciplina del marchio che venga pure indicato il luogo di fabbricazione perché non imposto dalla legge. Ciò perché non sussiste per l'imprenditore, l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti (Cass. Pen., III sez. 3352/05).

In caso di utilizzo ingannatorio del marchio, in mancanza di indicazioni specifiche ed evidenti sull'origine e provenienza estera, o, comunque, sufficienti ad indicare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, si configura l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4 co. 49 bis della legge 350/2003.

Nella specie va tenuto conto dell'effettiva applicabilità della legge n. 55/2010 (e dei criteri di individuazione dell'origine italiana dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri da essa previsti).

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve **Stefano Maria** dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Dispone il dissequestro della merce se ancora sottoposta a sequestro e restituzione all'avente diritto.

Così deciso in Napoli il 19 gennaio 2015

Il Giudice o.

Dott.sa Sandra Lotti

